



Indirizzo Via Lucomagno 14
CH 6710 Biasca
Telefono 091 874 39 00
Fax 091 874 39 21
E-mail info@biasca.ch
Internet www.biasca.ch

Biasca 15.09.2021

Rif 312w741-Ri

Concetto di protezione COVID-19 per gli impianti sportivi del comune di BIASCA

Il concetto di protezione allestito per gli impianti sportivi del Comune di BIASCA ha l'obiettivo di attuare l'ordinanza del 13 settembre 2021 sul Covid-19 nel modo più uniforme e più favorevole possibile alla pratica dello sport. Ciò deve avvenire nel rispetto rigoroso delle esigenze del Consiglio federale e con un'adeguata tutela della salute degli utenti e del personale operativo. A tal fine, il Comune di BIASCA si affida fortemente alla responsabilità personale degli utenti di ogni impianto sportivo. Questa responsabilità personale è sostenuta da due misure di accompagnamento:

1. Comunicazione (ad es. tramite poster o annunci).
2. Regolazione della distanza sociale e della gestione dei flussi in luoghi a rischio di affollamento (ad esempio nell'area d'ingresso e nei servizi igienici).

Misure di protezione e regole di comportamento

In generale

Devono essere rispettate tutte le prescrizioni del Consiglio federale, comprese quelle dell'UFSP in materia di igiene e di distanza sociale.

- Solo le persone sane e prive di sintomi possono partecipare agli allenamenti. Gli atleti e gli allenatori con sintomi di malattia non possono partecipare agli allenamenti. Devono rimanere a casa o anche essere isolati. Dovrebbero contattare il proprio medico e seguire le sue istruzioni.
- Mantenere la distanza prima e dopo l'allenamento: una distanza di 1.5m deve essere osservata nello spostamento per recarsi all'allenamento, all'arrivo presso l'impianto sportivo, negli spogliatoi, durante le discussioni in allenamento, sotto la doccia, dopo l'allenamento e nel viaggio di rientro a casa.
- Rispettare le regole d'igiene dell'UFSP: lavarsi accuratamente le mani con il sapone prima e dopo l'allenamento.
- Redigere elenchi di presenza per consentire di rintracciare le persone che sono state a stretto contatto con persone infette.
- Designare una persona responsabile: chiunque pianifichi ed effettui la formazione deve designare una persona responsabile che si assicuri l'applicazione delle condizioni quadro.


È responsabilità dei visitatori rispettare le regole di distanza e di igiene all'interno degli impianti sportivi.

Il Consiglio federale estende l'obbligo del certificato

08.09.2021

Dal **13 settembre** il certificato COVID è obbligatorio nei seguenti luoghi (a partire dai 16 anni):

Ristorazione al chiuso


-  Ristoranti e bar
-  Discoteche e sale da ballo

Cultura, sport e tempo libero al chiuso

-  Musei e biblioteche
-  Strutture per il tempo libero
-  Giardini zoológicos
-  Sale da gioco
-  Centri fitness e strutture sportive
-  Allenamenti*
-  Piscine coperte e parchi acquatici
-  Prove musicali e teatrali*

*Eccezioni: prove e allenamenti in gruppi fissi (max. 30 persone), manifestazioni religiose, manifestazioni per la formazione dell'opinione politica e gruppi di auto-aiuto (max. 50 persone).





Il certificato COVID è accessibile a tutte le persone **vaccinate**, **guarite** o risultate **negative al test**. Può essere presentato in forma elettronica (app) o cartacea.

Manifestazioni al chiuso*

-  Teatri e cinema
-  Eventi sportivi
-  Concerti
-  Eventi privati in luoghi pubblici (p. es. matrimoni)

Grandi manifestazioni all'aperto

-  Manifestazioni con più di 1000 persone

Mondo del lavoro:

i datori di lavoro possono inserire l'obbligo del certificato nei piani di protezione previa consultazione dei lavoratori.

Scuole universitarie:

la decisione sull'obbligo del certificato compete a Cantoni e scuole universitarie.

L'elenco è esemplificativo e non esaustivo. Per i dettagli vedere l'ordinanza COVID-19 situazione particolare.



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra
Swiss Confederation

Bundesrat
Conseil fédéral
Consiglio federale
Cussegl federal
Federal Council

Tracciabilità

La tracciabilità delle classi delle scuole viene garantita dai docenti.
La tracciabilità degli atleti delle società sportive viene garantita dalle società stesse.

Utilizzo degli spogliatoi e docce

Gli spogliatoi e le docce sono aperti e a disposizione delle società sportive e delle scuole secondo il piano occupazionale. Le società sportive e le scuole devono rispettare le regole di distanziamento sociale qualora richiesto. L'utilizzo della mascherina è obbligatorio.

Pulizia / spogliatoi, docce e servizi igienici

Spogliatoi, docce e servizi igienici sono a disposizione degli utenti. Le regole della distanza sociale devono essere rispettate anche all'interno degli spogliatoi.

Comunicazione e misure complementari

Le bacheche e gli schermi presenti negli impianti sportivi fanno appello alla responsabilità personale degli utenti e incoraggiano il rispetto della distanza e delle norme igieniche.

Gastronomia

Per gli esercizi pubblici valgono le regole di Gastrosuisse.

Responsabilità

Generale

L'attuazione e l'osservanza del regolamento sono di competenza dei club e dei gruppi di allenamento. Tutte le persone coinvolte devono sempre rispettare le disposizioni del Consiglio federale e dell'UFSP. L'utilizzo degli impianti sportivi è a rischio e pericolo dell'utente.

Obbligo di fornire informazioni ai fornitori di servizi (club, ecc.)

È responsabilità dei club garantire che tutti gli allenatori, gli atleti, i genitori e gli spettatori siano informati in modo dettagliato sul concetto di protezione per il loro sport e si conformino ad esso. Gli allenatori, gli atleti e gli spettatori hanno la responsabilità di garantire il rispetto delle misure di protezione.

I gruppi e le società sportive sono obbligati a presentare – se richiesto – in anticipo il loro concetto di protezione alle autorità comunali.

Controllo e applicazione

Possono essere effettuati controlli. È quindi importante che i fornitori di servizi (club, ecc.) siano in possesso del loro concetto di protezione e dell'elenco delle presenze all'allenamento.

Devono essere seguite le istruzioni del personale degli impianti sportivi. La violazione delle misure, dei concetti di protezione o delle istruzioni del personale può comportare un rimprovero. In caso di recidiva, il permesso di utilizzare l'impianto sportivo può essere ritirato con effetto immediato.

Comunicazione

Il comune di BIASCA informa le società sportive sul concetto di protezione. Il pubblico viene informato tramite le società attive presso l'impianto sportivo.

Ufficio tecnico

Damian Risi

Responsabile sport e tempo libero